



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

Visto il Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*;

Considerato che comunque è intenzione della Regione Siciliana porre in essere una serie di azioni che consentano una drastica riduzione dei rifiuti urbani collocati in discarica anche attraverso politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di incentivazione delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale ovvero attraverso la efficienza del riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico;

Visto il D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale"*;

Vista la legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pinillo;

Vista la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 30 settembre 2016 con il quale sono stati dettati specifici termini per il divieto di conferimento in discarica della c.d. frazione secca di sopravaglio derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati;

Visto l'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010 che recita: *"il conferimento dei rifiuti avviene previo Decreto del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifica l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso"*;

Vista l'Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 relativa alla speciale forma di gestione dei rifiuti in Sicilia emessa dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



Vista l'Ordinanza n. 29/Rif del 21 dicembre 2016 relativa alla speciale forma di gestione dei rifiuti in Sicilia emessa dal Presidente della Regione Siciliana;

Visto l'art. 3 commi 3 e 4 della Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 593 del 1 novembre 2016 che ha sospeso gli effetti del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 30 settembre 2016;

Visto il DDG n. 1974 del 2 dicembre 2016 che in attuazione dell'Ordinanza 26/Rif 2016 ha determinato le condizioni di operatività dei singoli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati nel territorio siciliano con annesse tabelle di assegnazione dei Comuni conferenti;

Visto il DDS n. 2175 del 22 dicembre 2016 che in attuazione dell'Ordinanza 26/Rif 2016 ha determinato una rimodulazione del piano straordinario dei conferimenti dei rifiuti nelle discariche in esercizio;

Visto il D.D.G. n. 321 del 16 marzo 2017 con il quale si è provveduto a rimodulare il piano straordinario dei conferimenti dei rifiuti nelle discariche in esercizio nel territorio regionale al fine di prolungare la vita utile di alcune discariche;

Vista la nota prot. n. 10078 del 22 marzo 2017 con la quale la RAP S.p.A. chiede la rettifica del decreto n. 321 del 16 marzo 2017 con un provvedimento che tenga conto di quanto rappresentato nella stessa nota;

Considerato che nella suddetta nota è specificato che nell'area di Bellolampo conferiscono altri comuni attraverso l'impianto mobile gestito dalla Ecoambiente Italia S.r.l.;

Considerato che, come evidenziato dalla stessa RAP S.p.A., lo spostamento presso altra sede da RAP dei comuni diversi da Palermo e Ustica comporterebbe, comunque, un alleggerimento nel conferimento presso la discarica pubblica di Bellolampo, prolungando la vita utile e consentendo così alle amministrazioni competenti di porre in essere tutte le azioni progettuali ed autorizzative per la tutela ambientale;

Ravvisato che secondo quanto manifestato dalla RAP S.p.A., il predetto decreto potrebbe arrecare grave pregiudizio alla stessa società;

Vista la nota prot n. 13406 del 22 marzo 2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha convocato una riunione con i soggetti gestori delle discariche destinatarie del decreto n. 321 del 16 marzo 2017;

Considerate le risultanze della suddetta riunione tecnica con i soggetti gestori delle discariche e le argomentazioni da loro addotte;

Considerato che imponendo ad Ecoambiente Italia S.r.l. di conferire la frazione secca di sopravaglio invece che presso la discarica sita nel Comune di Palermo/Bellolampo presso la discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia e gestita dalla OIKOS S.p.A. la finalità del DDG n. 321/2017 non varia nella sostanza;



Considerato che quindi è necessario provvedere con urgenza alla rimodulazione del piano straordinario di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati previsto nel DDG n. 321 del 16 marzo 2017;

Considerato che è necessario porre in essere ogni azione utile per limitare la quantità dei rifiuti da conferire nelle discariche del territorio regionale siciliano;

Ravvisata la necessità, comunque, di monitorare le azioni che i soggetti gestori delle discariche, ognuno per le proprie competenze, potranno in essere al fine di prolungare la vita utile della discarica pubblica evitando che la stessa si possa saturare e conseguentemente si possa determinare una interruzione dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla Città di Palermo;

DECRETA

Art. 1

(modifica del DDG n. 321 del 16/03/2017)

1. I termini di cui all'art. 2 comma 2 e 3 del DDG n. 321/2017 sono differiti rispettivamente al 25 aprile 2017 e al 26 aprile 2017.
2. L'art. 2 comma 1 lettera b) del D.D.G. n. 321 del 16 marzo 2017 è soppresso.
3. Presso l'impianto sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), gestito dalla OIKOS S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4 della Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 ed in ottemperanza alla Ordinanza n. 173/2017 del 9 marzo 2017 emessa dal TAR Sicilia – Sezione Catania, dovrà essere conferita tutta la frazione secca di sopravaglio dei rifiuti indifferenziati, a seguito trattamento meccanico, prodotti giornalmente dal seguente impianto secondo le seguenti quantità:
 - a) Impianto di smaltimento sito nel Comune di Palermo/Bellolampo, per l'impianto gestito dalla Ecoambiente Italia S.p.A. per una quantità massima di 250 tonn/die mentre per l'impianto gestito dalla RAP S.p.A. per una quantità massima di 50 tonn/die,
4. La disposizione di cui al precedente comma 3 dovrà essere eseguita nel rispetto delle modalità che saranno concordate tra i soggetti gestori e dovrà avvenire inderogabilmente entro il 25 aprile 2017, ciò al fine di limitare la quantità di rifiuti da abbancare in discarica prolungando conseguentemente la vita utile delle discariche sopra specificate.
5. A far data dal 26 aprile 2017 il gestore dell'impianto di smaltimento di rifiuti urbani di cui al precedente comma 3 non potrà più collocare nella rispettiva discarica di Bellolampo la frazione secca del rifiuto urbano indifferenziato (c.d. frazione secca di sopravaglio) derivante dal trattamento meccanico, entro i limiti di cui allo stesso comma 3.

Art. 2

(adempimenti straordinari RAP S.p.A. e TRAPANI SERVIZI S.p.A.)

1. La RAP S.p.A. e la Trapani Servizi S.p.A., entro il 31 marzo 2017, sono tenuti a presentare al Servizio V del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nonché rispettivamente al Comune di Palermo e al Comune di Trapani una dettagliata relazione tecnica, corredata di specifico

cronoprogramma, dalla quale emergano le attività e le procedure nonché le azioni progettuali che la stessa società intende porre in essere al fine di prolungare la vita utile della discarica pubblica ed evitare che nei prossimi mesi la stessa possa esaurirsi determinando la interruzione dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori d'ambito.

2. La RAP S.p.A. e la Trapani Servizi S.p.A., nella qualità di soggetti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti nelle territorio comunale della Città di Palermo e della Città di Trapani, sono onerati di porre in essere misure straordinarie di raccolta dell'umido costituito da sfalci di potatura di verde pubblico e privato, di materiale ingombrante nonché di porre in essere ogni misura per imporre la raccolta differenziata dei rifiuti c.d. mercatali. Tutto ciò al fine di limitare al massimo la quantità di rifiuti urbano indifferenziato da conferire.

Art. 3

(adempimenti straordinari altri soggetti gestori impianti di smaltimento)

1. I soggetti gestori IPPC ATO CL2 S.p.A., ATO Ragusa Ambiente S.p.A., , entro il 31 marzo 2017, sono tenuti a presentare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti una dettagliata relazione tecnica, corredata di specifico cronoprogramma, dalla quale emergano le attività e le procedure nonché le azioni progettuali che la stessa società intende porre in essere al fine di prolungare la vita utile della discarica pubblica ed evitare che nei prossimi mesi la stessa possa esaurirsi determinando la interruzione dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 4

(adempimenti straordinari soggetti gestori del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento)

1. Le società e consorzi d'ambito nella qualità di soggetti gestori del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dovranno porre in essere - anche attraverso azioni di monitoraggio e controllo dello stesso servizio di raccolta - misure straordinarie di raccolta dell'umido costituito da sfalci di potatura del verde pubblico e privato, di materiale ingombrante nonché di porre in essere ogni misura utile per imporre la raccolta differenziata dei rifiuti c.d. mercatali.

Art. 5

(programmazione dei controlli)

Gli organi di controllo competenti territorialmente assicurano un programma operativo di controllo e verifica di piena attuazione del presente decreto.

Art. 6

(obblighi del gestore e dei soggetti conferenti)

L'autorizzazione al conferimento è altresì subordinata al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale dei relativi impianti fatte salve le deroghe disposte dai provvedimenti contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006.



Art. 7

(esclusione competenza)

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente autorizzazione.
2. I soggetti gestori IPPC dovranno attivare ogni azione utile a razionalizzare le attività derivanti dalla esecuzione del presente provvedimento eliminando gli eventuali aumenti di costi che da esso potrebbero scaturire.

Art. 8

(notifiche)

Il presente provvedimento pubblicato, ai sensi della L.R. n. 21 del 12/08/2014, sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, viene altresì trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, al Presidente della Regione Siciliana, Comune di Palermo e Trapani, a tutte le Prefetture della Sicilia, ai Liberi Consorzi della Sicilia, alle Città Metropolitane, all'ARPA Sicilia e alle Strutture territoriali della Sicilia, alle ASP della Sicilia, ai gestori IPPC RAP S.p.A., Ecoambiente S.r.l., OIKOS S.p.A., Sicula trasporti S.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO CL2 S.p.A., ATO Ragusa Ambiente S.p.A., alle società e consorzi d'ambito, ai Commissari straordinari delle SRR della Sicilia.

Palermo, li 24 marzo 2017

Il Dirigente Generale

(Dott. Maurizio Cirillo)